

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

REGOLAMENTO ELETTORALE

ALLEGATO A

Art. 1.

Le elezioni di dodici dei quindici componenti il Comitato si svolgono contestualmente a quelle per il Consiglio dell'Ordine.

Art. 2.

Tutti gli avvocati iscritti agli Albi dell'Ordine di Cagliari sono eleggibili.

Al fine di consentire all'elettorato di conoscere per tempo i nominativi degli Avvocati che hanno segnalato la propria disponibilità alla elezione, il Consiglio dell'Ordine di Cagliari provvederà a redigere e ad affiggere il manifesto contenente l'elenco alfabetico dei suddetti nominativi almeno sette giorni prima della data delle elezioni presso gli Uffici Giudiziari del Circondario.

Art. 3.

Gli iscritti che intendono candidarsi dovranno far pervenire presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine, almeno venti giorni antecedenti la scadenza del mandato, la propria candidatura sottoscritta da almeno venti iscritti agli Albi degli avvocati.

Ogni iscritto potrà sottoscrivere la presentazione di un solo candidato.

Art. 4.

La candidatura è individuale.

I candidati sono raggruppati in unica lista redatta in ordine alfabetico.

Nella lista deve essere riservata la quota del 30% a candidati che svolgono la professione che hanno il proprio studio fuori dal Capoluogo provinciale.

Art. 5.

Le elezioni si svolgono in unico turno.

Vengono eletti i dodici candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Art. 6.

Gli avvocati possono segnalare la propria o la altrui candidatura agli elettori con modalità non contrastanti con la deontologia ed il decoro professionale.

Durante le operazioni di voto non è ammessa alcuna forma di propaganda all'interno del seggio elettorale.

Art. 7

I componenti del seggio designati dal Comitato uscente nominano il Presidente ed il Segretario del seggio.

Il seggio è composto dal Presidente, dal Segretario e da quattro scrutatori.

Durante le operazioni elettorali il Presidente del seggio ha la facoltà di nominare due o più iscritti agli Albi, non candidati, per la sorveglianza necessaria ad assicurare la regolarità della consultazione.

Art. 8

Il voto è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate dal presidente del seggio o dal segretario del seggio.

Il Presidente del seggio, prima di consegnare la scheda all'elettore, ne verifica l'iscrizione agli albi e ne rileva la presenza mediante la firma apposta dall'elettore su copia degli stessi.

Gli elettori possono esprimere non più di otto preferenze.

Art. 9

Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, premesso che deve sempre prevalere la volontà dell'elettore, saranno adottati i seguenti principi:

- a) ove un candidato sia indicato solo con il cognome, anche se vi sono omonimi il voto verrà attribuito al candidato;
- b) ove un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il prenome errato, se questo non corrisponde a quello di altro iscritto agli Albi, il voto verrà attribuito al candidato;
- c) ove un candidato sia indicato con uno dei cognomi, se il prenome è esatto, il voto verrà attribuito al candidato; se manca il prenome, anche

- se vi sono omonimi, il voto verrà attribuito al candidato;
- d) ove un candidato sia indicato con il cognome ortograficamente errato e con il prenome esatto, se il cognome e il prenome non corrispondono ad altro iscritto agli albi, il voto verrà attribuito al candidato;
- e) ove un candidato sia indicato solo con il cognome ortograficamente errato, se tale cognome non corrisponde ad altro iscritto agli albi, il voto verrà attribuito al candidato.

Art. 10

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 13.

A conclusione inizieranno le operazioni di scrutinio.

Il Presidente può disporre la sospensione delle operazioni di scrutinio alle ore 22 e la ripresa alle ore 9 del giorno successivo.

Il Segretario

Il Presidente